

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) QUADRI	Presidente
(NA) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PARROTTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROTONDO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore MAIMERI FABRIZIO

Nella seduta del 11/09/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso presentato il 20 marzo 2014, il ricorrente, rappresentato da un legale di fiducia, espone che in data 15 aprile 2011, otteneva dall'odierno intermediario la concessione di un prestito finalizzato per un importo di € 15.900, da rimborsare in 72 rate mensili da € 267,00 ciascuna; il tasso di interesse corrispettivo pattuito è pari al 6,99%, mentre l'interesse di mora ammonta al 15%. Afferma inoltre che, come evincibile dalla allegata perizia econometrica, dall'applicazione del piano di ammortamento "alla francese" deriva una fattispecie di "anatocismo", stante l'applicazione di interessi superiori rispetto a quanto pattuito ("nel contratto sarebbe pattuito un tasso semplice che, per effetto dello sviluppo del piano di ammortamento..., diverrebbe composto"). In particolare, precisa che "l'ammortamento alla francese consiste in un sistema di pagamento che prevede che dapprima si paghino gli interessi e, successivamente, il capitale, per cui gli interessi diminuiscono con il passare del tempo, così come il capitale, in un primo momento invariato. Ciò determina un tasso di interesse effettivo superiore a quello dichiarato".

Tale anatocismo, prosegue il ricorrente, sarebbe, altresì, conseguenza dell'applicazione degli interessi moratori, che "se calcolati sull'importo complessivo della rata, comprensivo di interessi e capitale, possono configurare una fattispecie di anatocismo"; dalla stesa perizia risulta, inoltre, che la somma degli interessi corrispettivi con gli interessi usurari



comporterebbe il superamento della soglia antiusura vigente nel periodo di riferimento (1 aprile – 30 giugno 2011).

Afferma altresì la violazione dell'art. 1283 c.c., il quale prevede che “il patto anatocistico sia successivo alla maturazione dell'interesse e mai precedente, come invece accade nell'ammortamento alla francese”; richiama l'art. 644 c.p. – che disciplina il reato di usura – nella parte in cui prevede le voci che concorrono a determinare il tasso di interesse usurario, l'art. 1815 c.c., nella parte in cui prevede che “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi ” e, infine, la legge n. 24/2001, di interpretazione autentica della l. 108/96, laddove prevede che “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, *a qualunque titolo*, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.

Dichiara inoltre, richiamando una decisione della Corte di Appello di Milano del 22 agosto 2013, che “ai fini del riscontro del carattere usurario delle operazioni di mutuo, la polizza assicurativa finalizzata alla garanzia di rimborso del debito va senz'altro conteggiata nell'ambito dei costi rilevanti, posto che si tratta di voce di remunerazione (sia pure indiretta) per il mutuante”; motiva infine le doglianze richiamando le sentenze della Corte di Cassazione nn. 350/13 e 5286/00, le quali affermano, tra l'altro, che anche gli interessi moratori concorrono alla determinazione del tasso usurario.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario preliminarmente, sottolinea che il ricorrente “aderiva solo successivamente alla conclusione del contratto ad una polizza assicurativa (...): conseguentemente l'ammontare complessivo della rata, a decorrere dalla n. 2 del 15 giugno 2011, è di € 283,10 mensili.”. Con riferimento alla contestazione relativa all'ammortamento “alla francese”, evidenzia che la costante giurisprudenza di merito e dell'Arbitro (Collegio Napoli, decisioni nn. 1127/2014 e 3454/2012 e Collegio di Milano, decisione n. 429/2013) affermano la legittimità dell'utilizzo di tale criterio.

In riferimento all'ipotesi di usura, afferma – evidenziando che il calcolo indicato nella colonna 5 del prospetto allegato alla perizia non è corretto, poiché si fa riferimento ad un tasso soglia diverso rispetto a quello relativo alla categoria di operazioni in oggetto e al trimestre di rilevazione – che il tasso soglia per il periodo di riferimento è pari al 15,58% e, dunque, sia gli interessi corrispettivi sia quelli di mora, *peraltro mai applicati*, sono inferiori al tasso soglia e, per tale motivo, non sono da considerarsi usurari; richiama la clausola di salvaguardia di cui all'art. 5 delle condizioni contrattuali, il quale stabilisce che “il tasso degli interessi di mora per i casi di ritardato pagamento è pari al 15% annuo sulle rate scadute. Se tuttavia, al momento della conclusione del contratto, il tasso di mora è superiore a quello determinato ai sensi della legge, il tasso effettivamente pattuito sarà quello corrispondente al tasso soglia previsto dalla legge (art. 2, l. 108/96)”.

L'intermediario si riferisce al comunicato della Banca d'Italia del 3 luglio 2013, nel quale è ulteriormente esplicitato che “gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti al momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente” e ancora che “l'esclusione degli interessi di mora dalle soglie è sottolineata nei decreti trimestrali del Ministero dell'economia e delle finanze i quali specificano che “i tassi effettivi globali medi (...) non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento”. Infine, fa riferimento, al fine di corroborare la propria tesi, alla costante giurisprudenza ABF (Collegio di coordinamento, decisione n. 1875/2014 e Collegio di Napoli, decisione n. 1254/2014), la quale ritiene che al fine di determinare il superamento della soglia antiusura, non vanno sommati gli interessi corrispettivi a quelli moratori.

In relazione alle rispettive motivazioni addotte, il ricorrente chiede al Collegio di disporre a suo favore il rimborso degli interessi usurari, per un importo pari ad € 2.054,79, oltre



interessi, nonché l'esonero dal pagamento degli interessi pattuiti, stante il superamento della soglia antiusura, fino alla scadenza del prestito, per un importo pari ad € 2.428,14. La parte resistente chiede il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto.

DIRITTO

Le contestazioni del ricorrente prendono le mosse dall'utilizzo, nella determinazione degli interessi, del cd. "metodo alla francese", in quanto esso determinerebbe un meccanismo anatocistico illegittimo, che a sua volta porterebbe al superamento dei tassi soglia. Nei sistemi di rimborso in cui la restituzione del prestito non è fatta in unica soluzione, ma in modo graduale nel tempo, il debitore paga periodicamente sia gli interessi, sia una parte del capitale, secondo una proporzione determinata dalla metodologia di ammortamento applicata. In particolare, nel piano di ammortamento cd. "alla francese", le rate sono costanti e la quota capitale è crescente in funzione inversa della sorte interessi. Il presunto effetto anatocistico deriverebbe, quindi, dalla più lenta riduzione del debito residuo, indotta dalla prioritaria imputazione dei periodici pagamenti agli interessi di tempo in tempo maturati: peraltro, ciò costituirebbe nient'altro che la naturale applicazione di una regola civilistica, quella fissata dall'art. 1194 c.c., secondo la quale il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore.

Inoltre, il piano di rimborso può prevedere quote capitale costanti (ammortamento uniforme), con rate costantemente decrescenti in funzione della progressiva contrazione della quota interessi o, all'inverso, un piano di ammortamento (cd. "alla francese"), frequentemente utilizzato nella prassi bancaria italiana, in cui le rate sono costanti e la quota capitale è crescente in funzione dell'inversa dinamica della sorte interessi. È noto come il ridetto criterio abbia formato oggetto di espressa censura da parte del Tribunale di Bari (sezione staccata di Rutigliano), che, con decisione del 29 ottobre 2008, ha rilevato l'illegittimità della più lenta riduzione del debito residuo. Oltre che sostanzialmente isolata, questa decisione di merito (che ha provocato differenti reazioni della dottrina in ordine al possibile e non univoco effetto anatocistico che ne potrebbe derivare) risulta pure contraddetta da più recenti decisioni dei Tribunali di Benevento (del 19 novembre 2012), di Arezzo (del 24 novembre 2011) e di Padova (del 23 febbraio 2009).

Non si sono riscontrati precedenti in termini della Cassazione, se non una decisione con la quale la S.C., occupandosi di un mutuo con piano d'ammortamento "alla francese", non ha ritenuto di formulare alcun giudizio negativo al riguardo: "lo strumento negoziale di regolamentazione del rimborso del finanziamento, attuato dalle parti contrattuali suddette al fine di pianificare l'ammortamento e l'imputazione degli accessori ai pagamenti delle singole rate, rappresenta l'unica fonte di disciplina per la determinazione dell'ammontare di tali frutti operata per ogni singola scadenza. Il piano anzidetto, infatti, attraverso cui di norma si predispongono l'assetto inerente la restituzione del capitale con coeva determinazione dell'entità dei frutti percentualizzati per ogni singola scansione del pagamento, rappresenta clausola negoziale i cui effetti, per tale sua natura, sono vincolanti fra le parti" (Cass., 19 aprile 2002, n. 5703).

Ciò detto circa la non decisività in assoluto di un precedente giurisprudenziale negativo, è essenziale considerare come l'*iter* logico divisato dal giudice barese affondi le sue radici, più che nell'illegittimità del criterio di calcolo in discussione, nella circostanza che esso possa risultare oscuro al cliente al momento della conclusione del contratto. Di guisa che le parti si sposta dal presunto anatocismo a meccanismi di trasparenza informativa utili a superare barriere di asimmetria informativa che ostacolano un processo di formazione



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

delle volontà consapevoli da parte del consumatore (v., in termini, le decisioni di questo Collegio n. 1130/2011; 3797/2012; 422/2013. V. anche Collegio di Milano, n. 1280/2012). Circa il presunto effetto anatocistico, appare convincente quanto sostenuto dal Tribunale di Milano (con sentenza del 30 ottobre 2013), sulla scorta della CTU presentata nel processo, secondo cui il preteso e lamentato effetto anatocistico non “discende di per sé dal piano di ammortamento costruito alla francese nel quale il maggior ammontare degli interessi da versarsi - rispetto a piani di ammortamento costruiti all’italiana - dipende non dall’applicazione di interessi composti ma dalla diversa costruzione delle rate”. In questo senso, cfr. pure la decisione di questo Collegio n. 1127/2014.

Rigettato, così, il primo motivo di ricorso, quanto al secondo, cioè la presunta usurarietà dei tassi applicati al rapporto *de quo*, il Collegio rileva che il TEG relativo al rapporto in esame - anche inserendovi, *ad abundantiam*, il premio assicurativo, ancorché dalla lettura della documentazione prodotta non si evinca l’obbligatorietà del relativo contratto - si attesta su un valore (7,00%), significativamente inferiore alla soglia antiusura vigente nel trimestre di riferimento 1° aprile – 30 giugno 2011, che per la categoria di interesse risulta pari al 15,585% (tasso medio, pari al 10,39%, relativo alla categoria “credito finalizzato”, aumentato della metà). Come si evince dagli atti, il tasso previsto per il caso di mora è pari al 15% annuo sulle rate scadute, dunque anch’esso nei limiti della soglia usura. In ogni caso, dall’esame della documentazione non risulta l’applicazione di tale interesse.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI